

COMUNE DI BELMONTE PICENO

PARTE 01

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI BELMONTE PICENO E' L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' RESIDENTE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. L'AUTONOMIA DELLA COMUNITA' E' RICONOSCIUTA DALLA COSTITUZIONE E REGOLATA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA SUA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI DELLA COSTITUZIONE.

02. A TALE FINE,IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLO STATUTO:

- TUTELA LA PERSONA E RIMUOVE GLI OSTACOLI ALLA SUA CRESCITA SINGOLA E COMUNITARIA;

- PROMUOVE LA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA ATTRAVERSO SERVIZI SOCIALI, ECONOMICI , CULTURALI E SPORTIVI;

- CURA L'ORDINATA CONVIVENZA DEI CITTADINI LA LORO SICUREZZA ECONOMICA, L'ARMONICO SVILUPPO DELLA CITTA' LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE, LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE COMUNALE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON GLI ALTRI SOGGETTI DI GOVERNO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' DELLE FUNZIONI, NONCHE' CON TUTTI GLI ORGANISMI CHE PERSEGUONO FINALITA' SOCIALI NELLA COMUNITA'; GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE E VALORIZZA L'ASSOCIAZIONISMO, IL VOLONTARIATO E LA COOPERAZIONE PER ACCRESCERE LA SOLIDARIETA' FRA CITTADINI, LA LORO RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI, LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI STESSI.

ART. 03 FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI PRECIPUO INTERESSE COMUNALE, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI (IN FORMA DECENTRATA) IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA PER GARANTIRE L'ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL COMUNE ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI AD ESSO DELEGATE O ATTRIBUITE, SEMPRE CHE SIANO ASSICURATE CONGRUE RISORSE PER LA LORO GESTIONE.

ART. 04 TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI STENDE PER KMQ. 10,58 E CONFINA CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI: SERVIGLIANO, FALERONE, MONTEGIORGIO, FERMO, GROTTAZZOLINA, MONTOTTONE, MONSAMPIETRO MORICO, MONTELEONE DI FERMO.

02. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO.

03. GLI ORGANI ELETTIVI SI RIUNISCONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI PARTICOLARI E PER PARTICOLARI ESIGENZE POSSONO RIUNIRSI IN

LUOGHI DIVERSI.

04. IL COMUNE HA STEMMA E GONFALONE DESCRITTI COME APPRESSO STEMMA: D'AZZURRO A TRE COLLI ALL'ITALIANA D'ORO, QUELLI INFERIORI POSTI IN BANDA E IN SBARRA, CON I SEGMENTI DI BASE CHE SI TOCCANO IN UN SOLO PUNTO, E SOSTENENTI IL COLLE CENTRALE POSTO NEL CUORE DELLO SCUDO. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE. GONFALONE: DRAPPO DI GIALLO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI BELMONTE PICENO. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO GIALLO CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA E NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO USO, PREVIA AUTORIZZAZIONE, DA PARTE DI PRIVATI, ENTI O ASSOCIAZIONI.

ART. 05 ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO COMUNALE, IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, NONCHE' PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE.

ART. 06 POLIZIA MUNICIPALE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DEL SUO TERRITORIO E DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE L'ORDINATA CONVIVENZA ED ASSICURA L'OSSERVANZA

DELLE SUE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO IL SERVIZIO (CORPO) DI POLIZIA MUNICIPALE.

PARTE 02

ORDINAMENTO

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07 ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO

ART. 08 COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' COMUNALE ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO DELIBERAZIONI E MOZIONI.

02. IN PARTICOLARE DELIBERA SUGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. SU QUESTIONI DI DIRETTO INTERESSE COMUNALE, LE MOZIONI POSSONO CONTENERE VALUTAZIONI, RICHIESTE E PROPOSTE AD ISTITUZIONI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI.

04. L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, PER QUANTO NON DISPOSTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 09 FUNZIONAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO; SONO VALIDE SE INTERVIENE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALL'ENTE. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI ENTRO 08 GIORNI DALLA SEDUTA DESERTA O DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, E' VALIDA SE INTERVENGONO ALMENO 04 CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA LEGGE E DELLO STATUTO. LE SCHEDE BIANCHE E NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO DEI VOTANTI.

04. LA VOTAZIONE E' PALESE; LE VOTAZIONI SU PERSONE SONO A SCRUTINIO SEGRETO.

05. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE DISCUSSA SE NON E' STATA DEPOSITATA ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELLA SALA DELLA ADUNANZE.

06. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' CURATO DAL SEGRETARIO APPOSITO VERBALE, LE CUI MODALITA' DI REDAZIONE EDI TENUTA SONO DEFINITE DA REGOLAMENTO. IL PROCESSO VERBALE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SUCCESSIVA RIUNIONE.

ART. 10 COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI, IN CASI PARTICOLARI E CON DETERMINAZIONE DI TEMPI E DI OBIETTIVI, DI COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI, COMPOSTE ANCHE DA NON CONSIGLIERI, PER FINI DI INDAGINE, INCHIESTA E STUDIO SU MATERIE DI INTERESSE DELL'ENTE.

02. LE COMMISSIONI SONO FORMATE SU BASE PROPORZIONALE TRA MAGGIORANZA E MINORANZA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE, I POTERI, I COMPITI, L'ORGANIZZAZIONE E LA PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 11 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. IL CONSIGLIO DISPONE GLI STRUMENTI NECESSARI E LE MODALITA' REGOLAMENTARI PER IL PIENO ED ORDINATO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEI CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, HANNO DIRITTO DI INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE, DI EMENDAMENTO E DI VOTO NONCHE' DI INTERROGAZIONE E DI MOZIONE.

04. L'INTERROGAZIONE E' RIVOLTA DA UNO O PIU' CONSIGLIERI AL SINDACO, IN

FORMA SCRITTA E A MEZZO DEL SEGRETARIO COMUNALE, PER CONOSCERE SE UN FATTO SIA VERO, QUALE SIA LA MOTIVAZIONE DI UN FATTO O DI UNA COMMISSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, QUALI PROVVEDIMENTI IL COMUNE INTENDA PRENDERE IN RELAZIONE AD UN DETERMINATO OGGETTO. ALL'INTERROGAZIONE DEVE ESSERE DATA RISPOSTA SCRITTA ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO O, SE RICHIESTO, RISPOSTA ORALE NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE.

05. LA MOZIONE E' UN MOTIVATO GIUDIZIO O UNA ESPRESSIONE DI VOLONTA' RIVOLTA ALLA GIUNTA SU UNA DETERMINATA QUESTIONE DI DIRETTO INTERESSE DEI CITTADINI DEL COMUNE, DA SOTTOPORRE AL VOTO DEL CONSIGLIO ENTRO 30 GIORNI DALLA AVVENUTA PRESENTAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. SULLA MOZIONE SONO AMMESSI SOLO L'INTERVENTO DI UNO DEI PROPONENTI E LE DICHIARAZIONI DI VOTO, SECONDO MODALITA' E TEMPI RISTRETTI FISSATI DAL REGOLAMENTO, DA SVOLGERSI NELLA PARTE FINALE DI OGNI SEDUTA DI CONSIGLIO.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED ORGANISMI DIPENDENTI ED ALLE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, NONCHE', CONGIUNTAMENTE NEL NUMERO DI LEGGE, DI ATTIVARE IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA.

07. ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PRESENTANDO FORMALE PROPOSTA DI DELIBERA O DI MOZIONE DA ISCRIVERE ALL'ORDINE DEL GIORNO. LE PROPOSTE CHE COMPORTANO ONERI FINANZIARI DEBONO PREVEDERE LA COPERTURA DI BILANCIO ED IL SINDACO DEVE CURARE CHE SIANO SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO CON IL CORREDO DEI PARERI DI LEGGE.

ART. 12

01. ERRORE MATERIALE DI NUMERAZIONE PUBBLICATO ERRATO SU BUR. E' IN PUBBLICAZIONE LA MODIFICA 01 EMENDATA.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 13 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 04 ASSESSORI.

02. ONDE GARANTIRE ALLA GIUNTA UTILI APPORTI TECNICI E PROFESSIONALI PER IL MIGLIOR ASSOLVIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN MISURA NON SUPERIORE AD 01 , IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NONCHE' DI COMPROVATE COMPETENZE AMMINISTRATIVE E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE NELLE ULTIME ELEZIONI.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA E SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FARE PARTE DELLA GIUNTA ASCENDENTI E DISCENDENTI, ADOTTATI E ADOTTANDI, FRATELLI, CONIUGI E AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 14 - ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IN BASE AL QUALE AVVIENE L'ELEZIONE, VA PRESENTATO ALMENO VENTiquATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE. QUALORA VENGA PRESENTATO OLTRE LE VENTiquATTRO ORE O IN CORSO DI SEDUTA, LA STESSA VA AGGIORNATA DI VENTiquATTRO ORE. SE IL CONSIGLIO NON RISULTA CONVOCATO ESSO E' PRESENTATO AL CONSIGLIERE ANZIANO, O AL SINDACO IN CASO DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, PERCHE' SI PROVVEDA.

03. NEL CASO IN CUI SIANO STATE PRESENTATE PIU' PROPOSTE, ESSE SONO SOTTOPOSTE AD UNA UNICA DISCUSSIONE UNITAMENTE ALLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E SONO VOTATE A PARTIRE DA QUELLA CHE E' SOTTOSCRITTA DAL MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI.

ART. 15 - COMPETENZA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE AL QUALE COMPETONO GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO, AI DIRIGENTI (NONCHE' AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO).

02. LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO PER LA DELIBERAZIONE GLI ATTI FONDAMENTALI DI SUA COMPETENZA, NE PROMUOVE L'ATTIVITA' NE ATTUA GLI INDIRIZZI.

03. LA GIUNTA E' POLITICAMENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

04. SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO NOMINA I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI VERSO I CITTADINI.

05. LA GIUNTA, PER RENDERE EFFICACE IL POTERE DI INDIRIZZI E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO, RIFERISCE ALLO STESSO CON RELAZIONI SEMESTRALI SULL'ATTIVITA' SVOLTA E PRIVILEGIA LA SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI GENERALI IN LUOGO DI MOLTEPLICI ATTI SPECIFICI.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE NE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENENDO CONTO DELLE PROPOSTE DEGLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA ESERCITA LE SUE FUNZIONI COLLEGIALMENTE.

03. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AGLI ASSESSORI DELEGHE PERMANENTI O TEMPORANEE DEI SUOI POTERI DI SOVRINTENDENZA, RELATIVAMENTE A SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NONCHE' SPECIFICI, DETERMINATI E TEMPORANEI INCARICHI INTERNI O ESTERNI.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA STESSA.

05. IL SEGRETARIO, I DIRIGENTI O I RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI COMPETENZA, POSSONO RIVOLGERE PROPOSTE SCRITTE. OLTRE AL SEGRETARIO CHE VI PARTECIPA, POSSONO ESSERE CHIAMATI ALLE SEDUTE DI GIUNTA I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER FORNIRE INFORMAZIONI E VALUTAZIONI SU MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 17 - COMPETENZE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTA IL COMUNE, NE PRESIEDE GLI ORGANI, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; COORDINA GLI ORGANI DEL COMUNE, GLI ENTI ED ORGANISMI DIPENDENTI E LE RAPPRESENTANZE ESTERNE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO.

02. IN PARTICOLARE IL SINDACO:

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E ASSICURANDONE IL REGOLARE SVOLGIMENTO;
- TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI; RICEVE, A MEZZO DEL SEGRETARIO, LE INTERROGAZIONI, LE MOZIONI E LE RICHIESTE DEI CONSIGLIERI E NE CURA LE RISPOSTE E GLI ATTI CONSEGUENTI;
- DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E NE GARANTISCE LA RISPONDEZZA AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO; COORDINA LE SOVRINTENDENZE DI SETTORE DELEGATE AGLI ASSESSORI, DELLE QUALI E' POLITICAMENTE RESPONSABILE; PROPONE LA REVOCA DEGLI ASSESSORI NONCHE' LA LORO SOSTITUZIONE SE DIMISSIONARI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;
- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- INDICE LA CONFERENZA DEI SERVIZI; PREVIA DELIBERA DI GIUNTA, PROMUOVE ACCORDI DI PROGRAMMA E CONCLUDE ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI;
- RAPPRESENTA IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI, ANCHE ATTRAVERSO UN SUO DELEGATO, CON SPECIFICO MANDATO PER OGNI ASSEMBLEA;
- SURROGA IL CONSIGLIO IN CASO DI INADEMPIENZA NELLE NOMINE DI SUA COMPETENZA;
- PREVIA DELIBERA DI GIUNTA, RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI SUOI DIRITTI;
- FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE, NONCHE' GLI ATTI GENERALI;
- EMANA I REGOLAMENTI;
- ADOTTA ORDINANZE NONCHE', COME UFFICIALE DEL GOVERNO, I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE PREVISTE DALLA LEGGE;
- RILASCIA PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI E CONCESSIVI NON ATTRIBUITI AL SEGRETARIO O AI DIRIGENTI;
- IRROGA LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA E SOSPENDE NEI CASI DI URGENZA I DIPENDENTI COMUNALI;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI D'URGENZA DI COMPETENZA DEL COMUNE;
- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE'

ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI; IMPARTISCE A TAL FINE DIRETTIVE AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI;

- VIETA L'ESIBIZIONE DI ATTI RISERVATI;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI UFFICI ED ESERCIZI;
- PROMUOVE VERIFICHE E INDAGINI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE;
- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO, QUALORA QUEST'ULTIMO SIA UFFICIALE ROGANTE;
- NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, SOVRINTENDE E COORDINA RISPETTIVAMENTE L'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI DIPENDENTI NONCHE' DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ORGANISMI ED ENTI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEGLI STESSI DEGLI INDIRIZZI CONSILIARI E SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI;
- PRESIEDE L'UDIENZA PUBBLICA DEI CITTADINI, L'ASSEMBLEA POPOLARE E DELLE ASSOCIAZIONI; RISPONDE ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI ANCHE PER CONTO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;
- ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE AD ESSO ATTRIBUITA DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 18 - VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO, CIOE' L'ASSESSORE DELEGATO A SOSTITUIRE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, E' INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE SINDACO, NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE SINDACO O DI ASSESSORE ANZIANO.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE

ART. 19 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITA' DI GESTIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ORGANIZZATA IN UFFICI E SERVIZI NONCHE' IN RIPARTIZIONI, COMPOSTE DA PIU' UFFICI E SERVIZI OMOGENEI.
02. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' DETERMINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO E DEVE ESSERE ISPIRATA AI PRINCIPI DI RESPONSABILITA', PROFESSIONALITA' E FLESSIBILITA' NONCHE' DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA'.
03. LA PIANTA ORGANICA PREVEDE LA DOTAZIONE DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE QUALIFICHE E DEI PROFILI PROFESSIONALI, IN MODO DA ASSICURARE IL MAGGIOR GRADO DI FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN RELAZIONE AI PROGRAMMI DEL COMUNE.
04. AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI E' AFFIDATA L'ATTIVITA' GESTIONALE, CHE E'

ESERCITATA CON I DIRETTIVI E GLI OPERATORI DIPENDENTI,
SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, CON
POTESTA' AUTONOMA DI SCELTA E DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E
CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO, SEMPRE NELL' AMBITO DELLE
RISPETTIVE FUNZIONI.

ART. 20 - SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO,
DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) ASSOLVE ALL' ALTA DIREZIONE DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI; E' CAPO DEL
PERSONALE ED ASSUME LE INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE
UNITA' DI CONDUZIONE COMPLESSIVA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
AFFIDATA ALLA SFERA BUROCRATICA. A TAL FINE, NEL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, EMANA DIRETTIVE E ORDINI,
AUTORIZZA MISSIONI, PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PERMESSI DEL
PERSONALE, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, PROPONE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI E ADOTTA LE SANZIONI
DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ,
ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INERZIA ED
INEFFICIENZA DELLO STESSO;

B) EMANA TUTTI GLI ATTI , COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO
L' AMMINISTRAZIONE VERSO L' ESTERNO, CHE COSTITUISCONO ESECUZIONE DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, A
CONTENUTO VINCOLATO O COMPORTANTI UNA MERA DISCREZIONALITA'
DI CARATTERE TECNICO;

C) STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO QUANDO
NON SVOLGA LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE;

D) E' PREPOSTO ALL' ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E DELLA GARE DI APPALTO,
PRESIEDE LE RELATIVE COMMISSIONI E HA LA RESPONSABILITA'
DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE;

E) CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

F) E' RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI
ATTI ESECUTIVI;

G) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE
SOTTOSCRIVE I VERBALI;

H) FORMULA IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E
SVOLGE FUNZIONI DI CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA SULLE
QUESTIONI SOLLEVATE IN SENO AGLI ORGANI AI QUALI PARTECIPA;

I) CURA L' INVIO DELLE DELIBERAZIONI DOVUTE AI CAPIGRUPPO E AL PREFETTO;
RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPOGRUPPO CONSILIARI E LE
RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA, NONCHE' L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;

L) INVIA LE DELIBERAZIONI AL CONTROLLO;

M) ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE
ALL' ALBO E L' ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;

N) RILASCIAM CERTIFICAZIONI, NOTIZIE E DOCUMENTI A CITTADINI E CONSIGLIERI
COMUNALI;

O) PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;

P) RICEVE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI, NONCHE'

INTERROGAZIONI MOZIONI E RICHIESTE DEI CONSIGLIERI; CURA CHE VENGANO SOTTOPOSTE AGLI ORGANI ED UFFICI COMPETENTI E CHE VENGA DATA TEMPESTIVA RISPOSTA;

Q) DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA FRA I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

ART. 21 - VICE SEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE AD ASSOLVERE, OLTRE ALLE SPECIFICHE FUNZIONI ATTINENTI AL POSTO RICOPERTO, ANCHE QUELLE VICARIE DI SEGRETARIO IN CASI DI IMPROVVISA O BREVE ASSENZA O IMPEDIMENTO DELLO STESSO.

ART. 22 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ELEVATO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L'INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE NELLA CONVENZIONE.

ART. 23

01. ERRORE MATERIALE DI NUMERAZIONE PUBBLICATO ERRATO SUL BUR. E' IN PUBBLICAZIONE LA MODIFICA 01 EMENDATA.

CAPO 02

PROCEDIMENTO

ART. 24 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

01. SE IL PROCEDIMENTO CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O DEVE ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, L'AMMINISTRAZIONE HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E, QUALORA NON ABBAIA CONTENUTO GENERALE, MOTIVATO.

02. IL REGOLAMENTO E LE SINGOLE DELIBERE REGOLAMENTARI DETERMINANO PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, QUANDO CIO' NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL TERMINE ENTRO IL QUALE ESSO DEVE CONCLUDERSI; DETERMINANO ALTRESI' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO VERSO I CITTADINI E NE SPECIFICANO I COMPITI.

03. IN MANCANZA DI PRESCRIZIONE DIVERSA OGNI PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE DEVE ESSERE CONCLUSO ENTRO TRENTA GIORNI, SALVO PROROGA DI ALTRI 30 GIORNI PER ESIGENZE ISTRUTTORIE E CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

04. OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ANCHE SE PROMOSSO DA ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI E' ORGANIZZATO SULLE FASI FONDAMENTALI DELL'ISTRUTTORIA E DEL RISULTATO FINALE. E' RETTO DA CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA' E NON PUO' ESSERE AGGRAVATO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA.

05. QUALSIASI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PRESENTATA ANCHE DA CITTADINI,

QUALSIASI MOZIONE, EMENDAMENTO E QUESITO REFERENDARIO E' AMMISSIBILE SE, COMPORTANDO LA SUA ACCETTAZIONE ONERI FINANZIARI PER IL COMUNE, NE PREVEDA ESPRESSAMENTE LA QUANTIFICAZIONE E LA COPERTURA CON RISORSE DI BILANCIO.

06. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DELLE MOZIONI E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, CHE COMPORTA L'ACQUISIZIONE PREVENTIVA DEI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

07. LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI O COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI E' SUBORDINATA A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE FISSA I CRITERI E LE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI, A COLORO CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO DEVONO INTERVENIRVI E A QUANTI POSSONO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE.

02. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A MEZZO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O CON ALTRE FORME IDONEE ALLO SCOPO.

03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI GIURIDICAMENTE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, PRENDENDO VISIONE DEGLI ATTI NON SOTTRATTI ALL'ACCESSO DALLA LEGGE PRESENTANDO MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI PERTINENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON GLI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE IO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

05. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, TRIBUTARI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE. SONO ESCLUSI ALTRESI' I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE.

TITOLO 03

SERVIZI PUBBLICI

ART. 25 BIS - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SCEGLIE LA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLA MIGLIORE EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEL SERVIZIO.

02. IL SINDACO ED I REVISORI DEI CONTI RIFERISCONO ALMENO OGNI ANNO AL CONSIGLIO, IN SEDE DI BILANCIO CONSUNTIVO, SUL FUNZIONAMENTO E SUL COSTO DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' SULLA LORO RISPONDENZA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI.

03. SALVE LE RISERVE ED IN RELAZIONE AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, IL

COMUNE DELIBERA CORRISPETTIVI, TARIFFE E CONTRIBUTI FINANZIARI A CARICO DEGLI UTENTI, AL FINE DI GARANTIRE L'EQUILIBRIO FRA I COSTI E RICAVI DEI SERVIZI SINGOLI O COMPLESSIVI.

ART. 26 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE E' COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI CHE ELEGGONO NEL PROPRIO

SENO IL PRESIDENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE SCEGLIENDO I MEMBRI TRA ESPERTI DEL SETTORE E TRA TECNICI DI AMMINISTRAZIONE, ESTERNI AL CONSIGLIO STESSO, CHE NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA NOMINA NON ABBIANO RICOPERTO INCARICHI DI PARTITO E CHE SIANO ELEGGIBILI A CONSIGLIERI COMUNALI. L'ELEZIONE AVVIENE CON VOTO LIMITATO A DUE TERZI DEI MEMBRO DOPO LA VOTAZIONE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO. IN CASO DI IN OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI O DI ROTTURA DEL RAPPORTO FIDUCIARIO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE GLI AMMINISTRATORI SECONDO LE NORME SULLA FIDUCIA COSTRUTTIVA ALLA GIUNTA COMUNALE.

03. IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE E' SCELTO PER PUBBLICO CONCORSO E ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO O PUBBLICO. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE ANCHE UN FUNZIONARIO FACENTE PARTE DELL'ORGANICO DEL COMUNE ED ASSUNTO SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE FISSATE PER I DIRIGENTI O I DIRETTIVI.

04. LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO ECONOMICO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI. AD ESSE VANNO GARANTITE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE IN RELAZIONE A CASI DI GRATUITA' DEL SERVIZIO EROGATO E A PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI CHE DOVESSERO ESSERE FISSATI DAL COMUNE, DALLA REGIONE O DALLO STATO. IL BILANCIO EVIDENZIA I COSTI E I RICAVI DI CIASCUN SERVIZIO.

05. LE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE STESSA.

06. IL COMUNE PROMUOVE LA TRASFORMAZIONE DELLA I.P.A.B. O IN ISTITUZIONI, QUALORA SIA PREVALENTE L'INTERESSE PUBBLICO, O IN ENTI MORALI E IN FONDAZIONI QUANDO SIA PREVALENTE L'INTERESSE PRIVATO O SOCIALE.

07. GLI ATTI FONDAMENTALI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO LO STATUTO AZIENDALE, I REGOLAMENTI, I BILANCI, I PROGRAMMI E I PIANI ATTUATIVI DEGLI INDIRIZZI COMUNALI, I CONFERIMENTI DI CAPITALE, LA PIANTA ORGANICA, LA NOMINA DEL DIRETTORE E DEI DIRIGENTI, LA DISCIPLINA DELLE TARIFFE E GLI ATTI GENERALI DETERMINATI DALLO STATUTO DELL'AZIENDA E DAL REGOLAMENTO DELLA ISTITUZIONE. GLI STATUTI SONO DELIBERATI DAI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI ED APPROVATI DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO. TUTTI GLI ALTRI ATTI FONDAMENTALI DELLE AZIENDE SONO APPROVATI DALLA

GIUNTA COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALLA RELATIVA ADOZIONE. LA VIGILANZA E LE FUNZIONI ISPETTIVE SULLE AZIENDE E SULLE ISTITUZIONI SONO ESERCITATE DALLA GIUNTA ATTRAVERSO GLI UFFICI COMUNALI, SALVI I CONTROLLI CONTABILI E DI GESTIONE DEL COMPETENTE REVISORE DEL CONTO.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO 01

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 27 - ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, VOLONTARIATO E PRO-LOCO

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, IL VOLONTARIATO, LA COOPERAZIONE, E LE PRO-LOCO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A TAL FINE:

- SOSTIENE LA LORO ATTIVITA' CON STRUTTURE E CON MEZZI FINANZIARI, NEI LIMITI DELLE PROPRIE POSSIBILITA';
- RICONOSCE LA RISPETTIVA RAPPRESENTANZA SOCIALE E DI INTERESSI AI FINI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE;
- CONCORDA PROGRAMMI COMUNI;
- CONSENTE AD ESSI, CON MODALITA' REGOLAMENTATE, L'ACCESSO AGLI ATTI, ALLE INFORMAZIONI, NONCHE' ALLE STRUTTURE DEI SERVIZI CONCEDENDO AD ESSI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI STESSI, PREVIA CONVENZIONE ED ACCERTAMENTO DEI REQUISITI;

02. E' ISTITUITO UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE (ARTICOLATO PER SETTORI DI INTERVENTO), AL QUALE SI ACCEDE SU DOMANDA, CORREDATA DALLO STATUTO E DALL'ATTO COSTITUTIVO, DOPO ALMENO TRE ANNI DI ATTIVITA'.

03. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E' SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEI FINI SOCIALI, NON POLITICI NE' MERAMENTE PRIVATI, ALL'ASSENZA DEI FINI DI LUCRO, AL POSSESSO DEI REQUISITI DI RAPPRESENTATIVITA', PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI BILANCI.

04. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E' CONDIZIONE PER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, SALVI GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER IL NUOVO ASSOCIAZIONISMO.

ART. 28 - ASSEMBLEA POPOLARE E DELLE ASSOCIAZIONI. FORME DI CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE SI AVVALE, PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA STATUTO E DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' IN OGNI CASO AVVENIRE ATTRAVERSO:

- A) LA CONVOCAZIONE, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, DI ASSEMBLEE GENERALI DEI CITTADINI;
- B) LA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO DELL'ASSEMBLEA GENERALE O PARZIALE (PER SETTORI DI COMPETENZA) DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO, LE QUALI VI PARTECIPANO A MEZZO DEI LORO PRESIDENTI O DELEGATI;
- C) L'ISTITUZIONE DI CONSULTE TECNICHE;
- D) LA REALIZZAZIONE DI INCHIESTE E SONDAGGI DI OPINIONE;

E) L'UDIENZA PUBBLICA DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DA PARTE DEL SINDACO NELLA SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CON CADENZA ALMENO MENSILE.

ART. 29 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO A SEGUITO DI INIZIATIVA, ESPRESSA NELLA FORMA DELLA DELIBERAZIONE, DEL CONSIGLIO COMUNALE OVVERO DI 1/3 DI CITTADINI CON ETA' SUPERIORE A 16 ANNI SU SEMPLICI, UNIVOCI E CHIARI QUESITI RELATIVI A MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE.
02. NON E' AMMESSO REFERENDUM IN MATERIA DI BILANCI, TRIBUTI E TARIFFE ED OGNI QUESITO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DALLA RELATIVA COPERTURA.
03. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SI PRONUNCIA UN'APPOSITA COMMISSIONE FORMATA DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA DUE CONSIGLIERI, UNO DEI QUALI IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.
04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE.
05. IL REFERENDUM E' EFFICACE SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO. IL QUESITO APPROVATO E' QUELLO CHE HA RACCOLTO LA MAGGIORANZA DEI CONSENSI VALIDAMENTE ESPRESSI.
06. IN CONSIGLIO DELIBERA SULLA INDICAZIONE DEL REFERENDUM NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.
07. DELIBERAZIONE CON CONTENUTO CONTRASTANTE RISPETTO AL QUESITO APPROVATO NELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO.
08. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME UNA VOLTA L'ANNO O NELLA STAGIONE PRIMAVERILE O IN QUELLA AUTUNNALE, NON IN COINCIDENZA CON ALTRE CONSULTAZIONI ELETTORALI.
09. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO E AD ESSO SI APPLICANO LE NORME ELETTORALI COMUNALI, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 30

01. ERRORE MATERIALE DI NUMERAZIONE PUBBLICATO ERRATO SUL BUR. E' IN PUBBLICAZIONE LA MODIFICA 01 EMENDATA.

ART. 31

01. ERRORE MATERIALE DI NUMERAZIONE PUBBLICATO ERRATO SUL BUR. E' IN PUBBLICAZIONE LA MODIFICA 01 EMENDATA.

ART. 32 - DIRITTI DI ISTANZA, PETIZIONE E PROPOSTA

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE, IN FORMA SCRITTA, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER PROMUOVERE INTERVENTI A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI.

02. LE ISTANZE, QUALI MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' E DI GIUDIZIO, ANCHE DIRETTE AD INIZIARE UN PROCEDIMENTO, SONO RIVOLTE AL SINDACO, O PER ESSO AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, AL SEGRETARIO, AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. LA PETIZIONI SONO RICHIESTE DI INTERVENTI, DI INFORMAZIONI EDI MOTIVAZIONI SU PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, RIVOLTE AL SINDACO, O PER ESSO AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, NONCHE' RIVOLTE AL PRESIDENTE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI.

04. LE PROPOSTE SONO SOLUZIONI A QUESTIONI AMMINISTRATIVE E AD ESIGENZE COLLETTIVE SOTTOPOSTE AL SINDACO, O PER ESSO ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO, NONCHE' SOTTOPOSTE AL PRESIDENTE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI.

05. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE RIVOLTE AL SINDACO O PER ESSO ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO, SONO INViate AL SEGRETARIO COMUNALE CHE (ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO) NE CURA IL PROTOCOLLO, LA TRASMISSIONE ALL'ORGANO COMPETENTE NONCHE' LA RISPOSTA DEL SINDACO.

06. LE RISPOSTE ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO ESSERE DATE DAI DESTINATARI ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO ED ENTRO 60 GIORNI SE E' STATA COINVOLTA LA GIUNTA O IL CONSIGLIO, E DEBBONO CONTENERE LE MOTIVATE OPINIONI E LE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHE', SE NECESSARIA, LA MENZIONE DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO E L'INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI PRESI O CHE SI INTENDONO PRENDERE, ATTINENTI ALL'OGGETTO.

ART. 33 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

01. UN QUINTO DEI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE PUO' PRESENTARE AL CONSIGLIO PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, NELLA FORMA DELLA DELIBERAZIONE E CON LA INDICAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

02. IL CONSIGLIO, PREVIA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL SINDACO, E' TENUTO A PRONUNCIARSI ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E LE PROCEDURE PER IL LORO ESAME.

ART. 34 - DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO

L'AMMINISTRAZIONE. IL SEGRETARIO NE REGOLA L'ESERCIZIO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO IL QUALE INDIVIDUA I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO.

02. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI E' GRATUITA. IL RILASCIO DI COPIE E' SOTTOPOSTO AL SOLO PAGAMENTO DEL COSTO.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO, GLI ATTI E LE INFORMAZIONI RISERVATE, PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DEL SINDACO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE PROMUOVE ALTRESI' LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE

SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, AVVALENDOSI, OLTRE CHE DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE CHE RITIENE PIU' IDONEI.

05. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVA, ESATTA E COMPLETA.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE

ART. 35 - COLLABORAZIONE TRA ENTI

01. IL COMUNE PUO' SEMPRE CONCLUDERE ACCORDI CON OGNI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER SVOLGERE IN COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE.

02. IL COMUNE COLLABORA IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E LO STATO; CONCORRE IN MODO

AUTONOMO ALLA FORMAZIONE DEI LORO PIANI E PROGRAMMI E, PER QUANTO DI COMPETENZA, SI CONFORMA AD ESSI E PROVVEDE ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE COLLABORA ALTRESI' CON I COMUNI CONTERMINI PER LA GESTIONE PIU' EFFICIENTE DI FUNZIONI E DI SERVIZI CHE SI PRESTANO A GESTIONI ASSOCIATE OD UNITARIE.

04. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE, IN ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI, DIVERSI DA QUELLI DIPENDENTI, PRESENTA ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA AL SINDACO, CHE LA SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 36 - CONVENZIONI E CONSORZI

01. IL COMUNE STIPULA CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZIO CHE PER ESSERE GESTITI IN MANIERA PIU' ECONOMICA ED EFFICIENTE RICHIEDONO UNA FORMA SEMPLICE DI COOPERAZIONE FRA PIU' SOGGETTI LOCALI.

02. IL COMUNE COSTITUISCE CONSORZI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LO SVOLGIMENTO DI PIU' FUNZIONI E SERVIZI A RILEVANTE IMPEGNO IMPRENDITORIALE CHE, PER ESSERE GESTITI IN MANIERA PIU' ECONOMICA ED EFFICIENTE, RICHIEDONO UNA STRUTTURA TECNICAMENTE ADEGUATA DI COOPERAZIONE TRA PIU' SOGGETTI LOCALI.

ART. 37 - ACCORDI DI PROGRAMMA E CONFERENZE DI SERVIZI

01. IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, PROMUOVE PROGRAMMI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PREVALENTE COMPETENZA COMUNALE CHE RICHIEDONO, PER LA LORO REALIZZAZIONE, UNA AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO O DI SOGGETTI PUBBLICI.

02. QUANDO IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IL COMUNE RITENGA OPPORTUNO UN ESAME CONTESTUALE DEI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI O DEBBA ACQUISIRE NULLA OSTA OD ASSENSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IL SINDACO O IL SEGRETARIO O IL DIRIGENTE RESPONSABILE PUO' INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

INTERESSATE PER CONCORDARE LE DETERMINAZIONI NECESSARIE.

TITOLO 06

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

ART. 38 - FINANZA E BILANCIO

01. IL COMUNE DELIBERA IL BILANCIO PREVENTIVO ENTRO IL 31 OTTOBRE E QUELLO CONSUNTIVO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

INSIEME AL CONTO DEL BILANCIO E AL CONTO DEL PATRIMONIO, REDIGE ALTRESI' L'INVENTARIO ANNUALE DEI PROPRI BENI.

02. IL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL BILANCIO VA PERSEGUITO ANNUALMENTE CON UNA RIGOROSA AMMINISTRAZIONE E CON IL CONCORSO DEI CITTADINI, IN PROPORZIONE ALLA LORO CONDIZIONE DI REDDITO E ALLA LORO QUALITA' DI UTENTI DEI BENI E DEI SERVIZI COMUNALI.

03. L'AUTONOMIA FINANZIARIA E' FONDATA SULLA CERTEZZA DELLE RISORSE PROPRIE E TRASFERITE E SULL'AUTONOMIA IMPOSITIVA PREVISTA DALLA LEGGE.

04. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO COMUNALE DEVE ISPIRARSI AI PRINCIPI DI CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE ED UTILITA' PUBBLICA.

05. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEBBONO PRINCIPALMENTE ESSERE UTILIZZATI PER GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI, A PARTIRE DALL'ASSISTENZA AI CITTADINI DEL COMUNE INDIGENTI E BISOGNOSI.

06. IL COMUNE, NEI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, DELIBERA TARIFFE, CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI, ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO, A CARICO DEGLI UTENTI, AL FINE DI GARANTIRE L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI DEI SERVIZI SINGOLI E COLLETTIVI.

07. L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO, NONCHE' TUTTI COLORO CHE SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, DEBBONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO.

07. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA DEL COMUNE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED ALLO STATUTO.

ART. 39 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE E' AFFIDATA AD UN REVISORE SECONDO LE MODALITA' E I REQUISITI DI LEGGE, ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE E SCELTO SU UNA TERNA PRESENTATA DAI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI COMPETENTI.

02. IL REVISORE POSSEDERE, OLTRE ALLA CAPACITA' ED AI TITOLI PROFESSIONALI ADEGUATI, I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

03. IL REVISORE ENTRA NELLE FUNZIONI DOPO AVER SOTTOSCRITTO IL DISCIPLINARE DI INCARICO NEL QUALE SONO DETERMINATI I COMPITI E GLI ONORARI; DECADE PER LA PERDITA DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA'; E' REVOCATO PER INADEMPIENZA GRAVE, PREVENTIVAMENTE CONTESTATA,

- DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL DISCIPLINARE.
04. IL REVISORE PUO' IN OGNI MOMENTO RIFERIRE AL CONSIGLIO ED AL SINDACO ED ESSERE DAGLI STESSI SENTITO IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE; DEVE PRESENTARE AL CONSIGLIO LA RELAZIONE ANNUALE CHE ACCOMPAGNA IL CONTO CONSUNTIVO E RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA, ALL'EFFICIENZA ED ALL'EFFICACIA DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI E CONTENENTE PROPOSTE PER MIGLIORARNE L'ORGANIZZAZIONE ED I RISULTATI.
05. IL SINDACO E I CONSIGLIERI POSSONO DENUNCIARE AL REVISORE FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE CHE RITENGONO INDAGABILI O CENSURABILI.
06. IL REGOLAMENTO DETERMINA L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL REVISORE E NE SPECIFICA I RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI, BUROCRATICI E CON LE ISTITUZIONI.

ART. 40 CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA LE MODALITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE IN MODO DA ASSICURARE LA RAZIONALE ED EFFICACE ACQUISIZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE.
02. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE PERIODICHE VERIFICHE DI GESTIONE.
03. IL REVISORE, IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA DELL'ENTE, HA LA RESPONSABILITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

PARTE 03 REVISIONE DELLO STATUTO

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 41 MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO VOTATE A SCRUTINIO PALESE, ARTT. PER ARTICOLO, SECONDO LE PROCEDURE E LE MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE.
02. NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA PUO' ESSERE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO SE PRIMA NON SIA STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO 30 GIORNI E NON SIA STATA DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI ANCHE A MEZZO MANIFESTI MURALI.
03. LE PROPOSTE RESPINTE DAL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE RIPRESENTATE SE NON DOPO 02 ANNI.
04. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E HA EFFICACIA DAL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO.

ART. 42 TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. OLTRE AI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DA APPROVARE CONTESTUALMENTE ALLO STATUTO, IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E QUELLO DELLA PARTECIPAZIONE SONO ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
02. FINO ALLA ADOZIONE DEI NUOVI REGOLAMENTI SI APPLICANO LE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.

ART. 43 PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE COMUNALE E AD ESSO E' GARANTITA LA MASSIMA DIVULGAZIONE TRA I CITTADINI.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.